

XVIII legislatura

A.S. 1664:

"Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"

Gennaio 2020
n. 110



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2020). Nota di lettura, «A.S. 1664: "Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca"». NL110, gennaio 2020, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca</i>)	1
Articolo 2 (<i>Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri</i>)	6
Articolo 3 (<i>Ripartizione delle strutture e degli uffici</i>)	10
Articolo 4 (<i>Disposizioni finali e transitorie</i>)	13
Articolo 5 (<i>Disposizioni finanziarie di copertura</i>)	17

Articolo 1

(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

L'articolo istituisce due Ministeri, il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e prevedendo le necessarie autorizzazioni di spesa. A tal fine, novella il d.lgs. 300/1999 modificando l'elenco dei 13 Ministeri, che diventano dunque 14 a seguito della separazione tra Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 3 dispone che per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

La RT riferisce che l'articolo reca la modifica della struttura del Governo, incrementando da tredici a quattordici il numero dei Ministeri e lasciando invariato il numero complessivo di membri dell'esecutivo, pari a sessantacinque (cfr. legislazione vigente art. 1 co. 376 della legge n. 244/2007).

A legislazione vigente (cfr. art. 1 della legge 418/1999, art. 3 D.L. n. 54/2013), l'indennità spettante ai membri del Governo non parlamentari è la medesima, sia che si tratti di ministri sia di sottosegretari o vice ministri. Poiché il numero complessivo dei membri del Governo rimane invariato, l'articolo 1 non comporta maggiori oneri di personale per i vertici politici.

Si verificherà, invece, un maggior onere di personale conseguente alla nomina di un numero doppio di responsabili di alcuni degli uffici di diretta collaborazione:

- capo di gabinetto;
- capo ufficio legislativo;
- capo ufficio stampa;
- capo segreteria tecnica.

Inoltre, vi sarà anche la necessità di nominare due consiglieri diplomatici, in luogo dell'unico sinora previsto, nonché costituire due organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), anziché uno solo.

Infine, presso ciascuno dei due ministeri potranno essere nominati sino a cinque tra vice capi di gabinetto e vice capi dell'ufficio legislativo, fermo restando che il numero degli incarichi non potrà superare il numero di dirigenti in servizio presso gli uffici, Poiché il numero complessivo di posizioni dirigenziali è di nove unità, da ripartire tra i due ministeri, potranno essere incaricati al più nove vice, in totale.

Non si prevedono, invece, nuovi o maggiori oneri per gli emolumenti dei segretari particolari e dei capi delle segreterie dei membri del Governo, in considerazione dell'invariato numero complessivo di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 4, gli emolumenti da corrispondere alle sopra citate figure rimarranno invariati, almeno in prima attuazione, rispetto a quelli previsti dal vigente regolamento di organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DPCM 155/2019).

In particolare, evidenzia che l'articolo 10 del predetto regolamento prevede la corresponsione dei seguenti emolumenti:

- capo di gabinetto - pari a quello complessivo dei capi dipartimento;
- capo ufficio legislativo - pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- presidente dell'OIV - pari a quello complessivo dei dirigenti generali;
- componenti dell'OIV - il regolamento di cui ai DPCM n. 155 del 2019 non ne definisce il compenso, che si ipotizza possa essere pari a quello individuato per il preesistente OIV dal D.M. 24 aprile 2019, n. 380, cioè 20.000 euro lordo dipendente pro capite;
- capo ufficio stampa pari a quello previsto per i redattori capo dal relativo CCNL;
- capo segreteria tecnica e consigliere diplomatico - pari a quello complessivo dei dirigenti non generali;
- vice capi - sino a 86.000 euro lordo Stato da aggiungere alla remunerazione collegata all'incarico dirigenziale.

Evidenzia che per la figura del capo di gabinetto, al fine della determinazione dei maggiori oneri di personale, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che prevede un tetto di spesa di 240.000 euro annui lordo dipendente, corrispondenti a 332.112 euro annui al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

1) Per il Capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV, si provvede alla corresponsione di un emolumento pari a quello complessivo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero, parametrato al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

Voce retributiva	Lordo dipendente	Oneri riflessi e IRAP
Stipendio base	46.259,04	17.754,22
Posizione fissa	20.658,27	7.928,64
Posizione variabile	51.152,53	19.632,34
Risultato	13.312,42	5.109,31
Totale	131.382,26	50.424,51

La spesa annua di personale per il capo dell'ufficio legislativo e per il presidente dell'OIV è dunque pari, pro capite, a 181.806,77 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP,

2) Quanto al capo dell'ufficio stampa, la relativa spesa di personale annua ammonta a 95.000,00 lordo dipendente, corrispondenti a 131.461,00 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

3) Quanto ai due membri dell'OIV, il decreto 24 aprile 2019, n. 380 ne fissa il compenso in 20.000 euro lordo dipendente pro capite, cioè in 27.676 euro annui pro capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Sia il capo della segreteria tecnica sia il consigliere diplomatico percepiscono uno stipendio pari a quello complessivo dei dirigenti non generali in servizio presso il ministero, parametrato al CCNL 2000-2001.

Si tratta dei seguenti emolumenti:

Voce retributiva	Lordo dipendente	Oneri riflessi e IRAP
Stipendio base	36.151,98	13.875,13
Posizione fissa	8.779,77	3.369,68
Posizione variabile	27.719,39	10.638,71
Risultato medio	22.637,70	8.688,35
Totale	95.288,84	36.571,87

La spesa annua di personale per il capo della segreteria tecnica e per il consigliere diplomatico assomma, dunque, a 131.860,71 euro pro capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Infine, l'incremento nel numero dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo, ferma restando l'invarianza della dotazione organica dirigenziale di livello non generale complessiva che rimane ferma a nove unità in totale, comporta oneri stimabili per la nomina dei predetti, qualora non appartenenti ai ruoli del soppresso Ministero, pari a complessivi 750.000 euro (n. 5 x 150.000 euro) al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

In complesso, il maggior onere di personale derivante dall'incremento del numero dei Ministeri è pari a 1.896.259,96 euro annui = 1,897 milioni di euro annui. A titolo prudenziale, si assume che tale spesa decorra dal 2020, sebbene sia presumibile che occorreranno alcuni giorni per la costituzione dei nuovi uffici di gabinetto.

Si verificherà, inoltre, un maggior onere per spese di funzionamento:

Voce	Spesa <i>pro capite</i>	unità	Spesa complessiva
Dotazione informatica	1.500	8	12.000
Missioni	10.000	8	80.000
Arredi	5.000	8	40.000
Luce, acqua, gas, fitti	-----	8	-----
Totale			132.000

Si verificherà, pertanto, una maggiore spesa di funzionamento complessivamente pari a 132.000 euro per l'anno 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dal 2021 per le sole spese di missione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente:

(milioni di euro)

			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
norma	s/e	c/k	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co.3	s	c	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
co.3	e	t/c				0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
co.3	s	c	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08	0,13	0,08	0,08

Al riguardo, occorre soffermarsi sulla autorizzazione di spesa prevista dal comma 3, indicata pari a 1,8 milioni di euro annui, dal momento che in proposito la RT fornisce il quadro analitico e di "sintesi" della quantificazione dei nuovi e maggiori oneri di personale che si dovranno sostenere dal 2020 per lo sdoppiamento dell'attuale Ministero della pubblica istruzione e dell'università e ricerca scientifica.

Sul punto, quanto al numero dei posti/posizioni apicali che si prevede per la costituzione di tali nuovi uffici di diretta collaborazione (Capo di Gabinetto, Capo ufficio legislativo; Capo ufficio stampa; Capo segreteria tecnica), anche alla luce degli elementi di sintesi e delle rassicurazioni riportate dalla RT circa l'osservanza dei limiti di "organico" (in particolare, relativamente alle figure dei vice capi di gabinetto) oltre che "retributivi" che sono già previsti dalla legislazione vigente per le citate figure apicali¹, conformemente agli articoli 1-8 e 10 del già citato Regolamento, non ci sono particolari osservazioni.

Ciò nondimeno, andrebbero richiesti elementi di maggior dettaglio in merito ai parametri adottati nella determinazione delle singole componenti delle retribuzioni complessivamente previste dalla RT per le posizioni di Capo di Gabinetto di Capo Ufficio Stampa², ed ivi solo sommariamente indicati, nonché - limitatamente alla componente retributiva accessoria per la parte cd. di "risultato" - degli emolumenti indicati in corrispondenza alle figure di Capo ufficio legislativo e presidente dell'O.I.V. oltre che per il Capo della segreteria "tecnica" e per il Consigliere diplomatico, che nella relazione vengono invece assunti, in termini semplificati, come valori "medi" previsti dalla normativa vigente³.

¹ La RT precisa infatti che presso ciascuno dei due ministeri potranno essere altresì nominati sino a n.5 tra vice capi di gabinetto e vice capi dell'ufficio legislativo, fermo restando che il numero degli incarichi non potrà comunque superare il numero complessivo di dirigenti in servizio presso gli uffici già previsti a legislazione vigente, pari a n. 9 unità. Saggiunge che non si prevedono nuovi o maggiori oneri per gli emolumenti dei segretari "particolari" e dei capi delle segreterie dei membri del Governo, in considerazione dell'invariato numero complessivo di questi ultimi. Nel contempo, precisa che vi sarà, in aggiunta alla nomina dei titolari dei n. 4 uffici apicali del suddetto organismo, anche la necessità di nominare n.2 consiglieri diplomatici, in luogo dell'unico ad oggi previsto, nonché costituire n.2 organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), anziché uno solo. Precisa che, ai sensi dell'articolo 4, gli emolumenti da corrispondere alle sopra citate figure rimarranno invariati, almeno in prima attuazione, rispetto a quelli previsti dal vigente regolamento di organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DPCM 155/2019).

² L'importo di 131.461 euro lordi annui complessivi indicato dalla RT appare sostanzialmente congruo e in linea con le retribuzioni spettanti a figure analoghe presso altri dicasteri.

³ Titolo esemplificativo, sul Capo di Gabinetto l'articolo 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di cui al DPCM 155/2019, stabilisce che a tale figura professionale debba essere riconosciuto il trattamento economico del Capo Dipartimento del medesimo dicastero, con l'aggiunta di un emolumento accessorio commisurato alla misura massima del trattamento accessorio, compresa la retribuzione cd. di "risultato". Il

Analoghi elementi di chiarificazione andrebbero richiesti anche in merito alle retribuzioni già previste dalla legislazione vigente e considerate dalla RT per le n. 9 posizioni dirigenziali di "seconda fascia" costituenti gai sensi della normativa vigente l' organico degli uffici di diretta collaborazione per il Ministero della istruzione e per quello per l'università e della ricerca, per cui è indicato un costo unitario "medio" lordo annuo di 150.000 euro⁴.

Ad ogni modo, in ciò venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto atteso per la corrispondente spesa complessiva sui saldi di finanza pubblica, i quadri di calcolo delle spese annue riportati dalla RT andrebbero comunque integrati dai prospetti di computo degli oneri "riflessi" correlata alla maggiore spesa, sia per la componente posta a carico del lavoratore che per quella posta a carico dell'Amministrazione (IRAP compresa), con l'indicazione delle aliquote distintamente applicate a tal fine come peraltro espressamente previsto Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S⁵.

Infine, in merito al calcolo delle maggiori spese di "funzionamento" ivi solo sommariamente previste dalla RT per il 2020 e dal 2021 per le n. 8 nuove posizioni professionali aggiuntive relative alla costituzione dei nuovi uffici di diretta collaborazione, appare evidente che le ipotesi di spesa ivi descritte andrebbero suffragate alla luce della indicazione dei parametri considerati nella stima dei singoli oneri.

Ad ogni modo, andrebbe richiesta una conferma in merito alla corretta classificazione "economica" delle componenti di spesa relative alle dotazioni informatiche e agli arredi per le n. 8 posizioni lavorative quali componenti di spesa "corrente" per l'Amministrazione, nonché assicurazioni alla adeguatezza dei locali e delle strutture dei nuovi uffici di collaborazione presso le sedi degli uffici centrali del ministero e l'assenza di aggravii nei fabbisogni di locazione di nuove sedi.

Circa l'orizzonte cronologico della spesa complessivamente ivi prevista per le retribuzioni, alla luce di quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità per cui si imporrebbe la rappresentazione della evoluzione dell'onere in un orizzonte almeno decennale, non ci sono osservazioni ivi trattandosi di personale "contrattualizzato", ragion per cui alla crescita dell'onere oltre il triennio

sito internet del MIUR indica in relazione ai Capi dipartimento una retribuzione di circa 204.000 euro lordi. In termini analoghi, per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente dell'O.I.V., l'articolo citato (lett.b) indica una retribuzione annua commisurato a quello spettante ad un dirigente di I fascia, comprensivo di un emolumento commisurato in misura non superiore al trattamento economico accessorio previsto per tal profilo di 148.000 euro. Il sito del dicastero indica una retribuzione annua media lordi pari a 148.000 euro lordi. Cfr. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, "Amministrazione trasparente", sul sito internet del dicastero.

⁴ Tale importo annuo lordo appare senz'altro congruo a fronte dei circa 100.000 euro lordi annui complessivi circa indicati in media dal Conto Annuale al 2017.Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018 (dati 2017), link sul sito internet del dipartimento, tavole del Costo medio del MIUR.

⁵ A tal fine, si segnala che l'aliquota contributiva posta a carico dell'Amministrazione è pari al 24,2% e quella a carico del datore di lavoro pari all'8,8%, per un prelievo complessivo di circa il 33%. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, paragrafo 5, pagina 6-7; INPS, Documento "Il calcolo dei contributi obbligatori dei dipendenti pubblici", pagina 2, sul sito *internet* dell'Istituto.

dovrà provvedersi a valere delle risorse che verranno appositamente stanziare per gli aggiornamenti contrattuali.

Articolo 2

(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

L'articolo definisce l'istituzione, le aree funzionali e l'ordinamento dei due Ministeri, mediante novelle al d.lgs. 300/1999. Nello specifico, per quanto attiene al Ministero dell'istruzione, viene sostituito il capo XI (artt. 49, 50 e 51) del suddetto d.lgs. 300, mentre con riferimento al Ministero dell'università e della ricerca viene introdotto un nuovo capo XI-*bis* (artt. 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*). Le nuove denominazioni di "Ministero dell'istruzione" e "Ministero dell'università e della ricerca" sostituiscono, ad ogni effetto, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con riguardo alle funzioni indicate, rispettivamente, dagli artt. 49 e 50, 51-*bis* e 51-*ter* del d.lgs. 300/1999, come modificati dall'art. 2.

In particolare, il comma 1, capoverso "Art. 49" attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della L. 53/2003. Al medesimo Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle aree funzionali individuate dal capoverso "Art. 50", eccettuate quelle attribuite ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il comma 1, capoverso "Art. 50" individua le aree funzionali nelle quali il Ministero dell'istruzione svolge le funzioni di spettanza statale. Esse divengono 19, in luogo delle 11 previste dall'art. 50, co. 1, lett. a), del d.lgs. 300/1999 nel testo anteriore al D.L. 1/2020, che distingueva tali aree riferendole "all'istruzione non universitaria". Molte delle aree funzionali ora incluse nelle novelle al d.lgs. 300/1999, prima non presenti, ricalcano specifiche attribuzioni dei Dipartimenti attualmente esistenti in base al D.P.C.M. 140/2019.

Il comma 1, capoverso "Art. 51" specifica l'ordinamento del Ministero dell'istruzione, che si articola in 2 Dipartimenti in relazione alle summenzionate aree funzionali. L'organizzazione attuale del MIUR prevede 3 Dipartimenti (per il sistema educativo di istruzione e di formazione; per la formazione superiore e la ricerca; per le risorse umane, finanziarie e strumentali). Si stabilisce inoltre che il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a 24, inclusi i 2 Capi Dipartimento. In virtù del capoverso "Art. 51-*quater*" che prevede per il Ministero dell'università e della ricerca 6 posizioni dirigenziali generali, incluso il segretario generale, in luogo della organizzazione in Dipartimenti, il numero totale - sommando le unità previste per i due nuovi Ministeri - delle posizioni dirigenziali di livello generale è 30, mentre l'organizzazione attuale del MIUR prevede 28 posizioni dirigenziali di livello generale, coprendo però sia l'Istruzione che l'Università e la ricerca.

I. comma 1, capoverso "Art. 51-*bis*" reca l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Il comma 1, capoverso "Art. 51-*ter*" elenca le aree funzionali in cui il nuovo Ministero dell'università e della ricerca esercita le funzioni di spettanza statale. Anche in questo caso, sono state riprodotte alcune aree già presenti nell'art. 50, co. 1, lett. b), del d.lgs. 300/1999 e sono state legificate competenze descritte nel citato D.P.C.M. 140/2019, con riferimento al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca.

Il comma 2 autorizza la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dal 2020, connessi alla maggiore spesa di personale per l'aumento di 2 posizioni di dirigente generale che si aggiungono a seguito della divisione dei due Ministeri.

La RT riferisce che l'articolo novella il decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedendo l'istituzione dei Ministeri dell'istruzione nonché dell'università e della ricerca, in luogo del precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Riferisce che i capoversi «articolo 49» e «articolo 50» hanno natura ordinamentale, giacché si limitano a definire le competenze del nuovo Ministero dell'istruzione, individuandole tra quelle già attribuite al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Similmente, ai capoversi «articolo 51-bis» e «articolo 51-ter» si definiscono le competenze del Ministero dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, si tratta di competenze che la legislazione vigente attribuisce al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nel complesso, i predetti capoversi ripartiscono tutte le competenze del precedente Ministero tra i due nuovi, senza prevederne altre o tralasciarne alcuna. Perciò, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso «articolo 51» specifica che il Ministero dell'istruzione si articola in dire dipartimenti. Il capoverso «articolo 51-quater» dispone che il Ministero dell'università e della ricerca sia organizzato in un segretariato generale.

Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è organizzato in tre dipartimenti e che il trattamento fondamentale e accessorio dei segretari generali è il medesimo dei capi di dipartimento.

Il capoverso «articolo 51-quater», altresì, dispone che presso il Ministero dell'università e della ricerca siano istituiti, oltre al segretario generale, altri cinque uffici dirigenziali generali. Il capoverso «articolo 51» specifica che presso il Ministero dell'istruzione, oltre ai due capi dipartimento, saranno attivati 21 posti da dirigente generale. Nel complesso, il numero di uffici dirigenziali generali da istituire nei due nuovi ministeri è di due unità più elevato di quelli previsti per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La disposizione comporta, dunque, maggiori spese di personale, corrispondenti al trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere a due dirigenti generali.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrisposti i seguenti emolumenti:

Voce retributiva	Lordo dipendente	Oneri riflessi e IRAP
Stipendio base (incl. IVC)	55.785,17	21.410,35
Posizione fissa	36.299,70	13.931,82
Posizione variabile (media)	51.152,53	19.632,34
Risultato (medio)	18.727,79	6.123,99
Totale	161.965,19	61.098,50

In totale, gli emolumenti da riconoscere al nuovo dirigente generale assommano a 223.063,69 euro annui *pro capite* al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale *Funzioni centrali* per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,48%, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a $223.063,69 \times 1,0348 = 230.826,31$ euro.

A fini meramente informativi, si rappresenta comunque che la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comprende, ai sensi della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, consta di n. 28 posti di dirigente "generale". A seguito dell'entrata in vigore della proposta di decreto-legge, la predetta dotazione organica sarà incrementata, nel complesso dei due nuovi Ministeri, sino a n. 30 posti di dirigente generale.

L'articolo 2, capoverso 51-*quater*, specifica che, dei n. 30 posti di dirigente "generale", n.6 riguarderanno il Ministero dell'università e della ricerca. Saranno n. 24, quindi, i posti relativi al Ministero dell'istruzione.

Per quanto riguarda il riparto della dotazione organica dei dirigenti non generali tra i due nuovi Ministeri, a seguito della riorganizzazione, il numero complessivo dei posti rimarrà invariato.

Nel complesso, l'articolo 2 comporta maggiori spese di personale pari a 461.652,62 euro = 0,462 milioni di euro.

A titolo prudenziale, si stima che tale spesa si verifichi in misura integrale a decorrere dal 2020, sebbene sia presumibile che occorrerà del tempo per poter coprire il nuovo posto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente, come segue:

			<i>(milioni di euro)</i>								
			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
cpv.51 <i>quater</i>	s	c	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
cpv.51 <i>quater</i>	e	t/c				0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Al riguardo, sul comma 2, per i profili di quantificazione, posto che ivi si prevede una autorizzazione di spesa dal 2020 per un incremento complessivo di n. 2 uffici dirigenziali di livello generale rispetto all'organico del MIUR previsto dalla legislazione vigente (n. 28 unità)⁶, pur tenendo conto della sostanziale congruità degli elementi di computo evidenziati dalla RT per il calcolo dell'onere retributivo annuo unitario⁷, sembrerebbe comunque necessaria la richiesta di ulteriori elementi informativi che si presentano indispensabili ad una puntuale verifica della congruità della maggiore spesa prevista.

In particolare, andrebbero richiesti elementi di maggior dettaglio in merito ai parametri adottati nella determinazione delle componenti degli emolumenti previsti in relazione alla componente retributiva di "posizione", per la parte "variabile" e di "risultato", che ivi vengono assunti dalla RT come valore "medio" non meglio specificato.

Inoltre, i quadri di calcolo delle spese previste in ragione annua riportati dalla RT andrebbero anche integrati dai prospetti di computo degli oneri "riflessi" per la componente a carico del lavoratore e per quella a carico dell'Amministrazione (IRAP compresa), con l'espressa indicazione delle aliquote distintamente applicate, come peraltro previsto Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Nel contempo, andrebbe richiesto un quadro di sintesi dell'organico di dirigenziale aggiornato di "fatto" del MIUR, fornendosi in tal modo una prospettazione di quanto l'attivazione di n. 2 nuove posizioni dirigenziali di livello generale possa influire in termini di maggiore spesa complessiva per l'Amministrazione rispetto alla spesa complessiva a tal fine già sostenuta a legislazione vigente.

Infine, posto che, la norma così come la RT, non indicano maggiori oneri di spesa riconducibili a spese di funzionamento correlate alla istituzione delle n.2 posizioni dirigenziali di livello generale aggiuntive rispetto a quelle già scontate dalla legislazione vigente, andrebbero richieste conferme che ai relativi fabbisogni di spesa le relative Amministrazioni richiamate possano farvi fronte, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse per esse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Sul punto, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza che andrebbe accompagnata da una RT recante gli elementi illustrativi idonei a confermarne l'effettiva sostenibilità come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.

⁶ La dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comprende, ai sensi della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 2019, consta di n. 28 posti di dirigente generale. A seguito dell'entrata in vigore della proposta di decreto-legge, la predetta dotazione organica sarà incrementata, nel complesso dei due nuovi Ministeri, di n. 2 posti sino a n. 30 posti di dirigente generale.

⁷ Ivi compresa l'indicazione dell'aggiornamento retributivo relativo alla contrattazione in corso relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016- per cui la RT indica un incremento del 3,48%, conseguendone che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a $223.063,69 \times 1,0348 = 230.826,31$ euro.

Articolo 3 ***(Ripartizione delle strutture e degli uffici)***

L'articolo disciplina la ripartizione delle strutture e gli uffici tra i due Ministeri, tenuto conto, come già accennato, che attualmente presso il MIUR sono complessivamente operanti 3 Dipartimenti. In dettaglio,

In particolare, il comma 1 assegna al Ministero dell'università e della ricerca le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. E' stabilito che nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al successivo comma 6, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, già previste dal vigente regolamento di organizzazione del MIUR e operanti presso il citato Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

Il comma 2 assegna al Ministero dell'istruzione le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.

Il comma 3 prevede che il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Il comma 4 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. È stabilito che il personale non dirigenziale trasferito mantenga il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. E' altresì previsto che con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

Il comma 6 prevede che entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

Il comma 7 prevede che la dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di n.2 posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

Il comma 9 attribuisce congiuntamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca (oltre alle altre amministrazioni consorziate, e in sostituzione del soppresso MIUR) il controllo analogo sul Consorzio interuniversitario CINECA, stabilendo anche che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

Il comma 10 stabilisce che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

La RT evidenzia che l'articolo disciplina il riparto delle risorse già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra i due Ministeri.

A titolo di esempio, occorrerà ripartire la dotazione organica, il personale in servizio, le facoltà assunzionali, le risorse iscritte per competenza e cassa nel conto del bilancio, nonché la gestione residui, le risorse iscritte nel conto del patrimonio, le contabilità fuori bilancio, accantonamenti MIUR nei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, fondi per la remunerazione accessoria, ecc.

Dunque, asserisce che ivi trattandosi di un mero riparto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Aggiunge che si presenta meritevole di un approfondimento quanto previsto al comma 4, in merito alla salvaguardia del trattamento economico del personale.

Si tratta, in concreto, del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, che ha mantenuto, nel tempo, un trattamento accessorio tabellare (indennità di amministrazione) più favorevole:

(euro)

	ex MPI	ex MUR
Area I	2.538,17 (211,51 mensili)	3.725,96 (310,49 mensili)
Area II (media)	3.280,82 (273,40 mensili)	4.314,97 (359,58 mensili)
Area III (media)	4.376,62 (364,71 mensili)	5.932,03(494,33 mensili)

Qualora dovesse assumere servizio presso il Ministero dell'istruzione il personale in questione avrebbe diritto a mantenere il trattamento stipendiale. Tuttavia, il personale

dell'ex MPI o nuovo assunto che venga assegnato al MUR percepirà l'indennità propria dell'attuale MIUR, cioè quella, più bassa, dell'ex MPI.

Pertanto, certifica che la disposizione di cui al comma 4 non comporta nuovi o maggiori spese di personale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non evidenzia valori.

Al riguardo, in premessa va evidenziato che il dispositivo reca la disciplina dei profili inerenti alla ripartizione delle risorse e degli uffici tra i due dicasteri dell'istruzione e dell'università e della ricerca. Pur tuttavia, la RT si sofferma sulle sole disposizioni di cui al comma 4.

Sui commi 1 e 2, posto che il dispositivo si limita ad una disciplina transitoria nelle more della adozione dei relativi Regolamenti di organizzazione, per profili di interesse, posto che le norme prevedono il trasferimento anche delle relative gestioni in conto residui, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito all'entità delle risorse assegnate nel riparto a tal fine, che a rigore dovranno necessariamente comprendere anche quelle riferibili ai fondi di risorse di cui all'articolo 27 della legge di contabilità⁸.

Sul comma 3, ivi operandosi il trasferimento al Ministero dell'istruzione del Dipartimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, prevedendosi, non di meno, che il Ministero dell'università e della ricerca continui ad avvalersi *pro tempore* per le proprie esigenze delle relative strutture, ivi compresi i compiti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 279/1997 in tema di gestione "unificata" delle spese strumentali, andrebbe confermato che detto avvalimento possa aver luogo senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 4, relativo al riconoscimento di un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, sebbene è stabilito ciò dovrà avvenire, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, si osserva che esso è previsto per il solo personale non dirigenziale, per cui andrebbero chiariti gli effetti retributivi riconducibili al consolidamento delle posizioni lavorative in comando, allorché le stesse interessino personale avente qualifica dirigenziale.

Inoltre, premesso che la RT fornisce una sintetica illustrazione dell'importo "medio" annuo lordo degli importi corrispondenti alle indennità di amministrazione mensili, a parità di livelli di inquadramento, ad oggi riconosciute ai dipendenti appartenenti ai profili professionali delle aree non dirigenziali dell'ex Ministero della università e della ricerca rispetto a quelli inquadrati nei ruoli dell'ex Ministero della pubblica istruzione, sembrerebbero necessari elementi di dettaglio che siano idonei a comprovare la

⁸ Lo stato di previsione del MIUR del Bilancio dello Stato 2020/2022 non reca l'indicazione di capitoli corrispondenti.

congruità degli importi "medi" annui ivi indicati⁹, fornendosi elementi specifici in merito alle differenze retributive riscontrabili per i singoli livelli retributivi delle aree di inquadramento del personale e, più in generale, indicazioni puntuali sul numero di unità di personale presenti in organico per posizioni economiche e prime indicazioni su quelle in posizione di comando e fuori ruolo interessate al transito in un ramo dell'Amministrazione diverso da quello di originale inquadramento¹⁰.

Articolo 4 ***(Disposizioni finali e transitorie)***

Il comma 1 prevede fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di riorganizzazione, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai DD.P.C.M. 140/2019 e 155/2019, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del MIUR anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

Il comma 2 stabilisce nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in 130 unità per il Ministero dell'istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 3 prevede i due Ministri assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali secondo modalità e procedure di cui all'art. 19 del d.lgs. 165/2001. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 4 stabilisce che fino alla data di decorrenza del trasferimento di strutture e personale, prevista dal citato D.P.C.M di cui all'art. 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare gli appartenenti al ruolo unico del personale dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'art. 19, commi 5-bis e 6, del D.Lgs. 165/2001.

⁹ Ciò detto, nell'ambito di una prospettazione delle unità lavorative distintamente per separate aree professionali di inquadramento che allo stato prestino servizio, presso i due rami dell'Amministrazione del MIUR e che sono comunque interessate dal riordino in esame. In merito alla Indennità di Amministrazione, va detto la stessa rappresenta un emolumento riconosciuto a decorrere dal 1° luglio 1995, ai dipendenti del Comparto Ministeri, ai sensi dell'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 16 maggio 1995 (CCNL 1994/1997) e si tratta di un assegno tabellare riconosciuto per 12 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute contributive (assistenziali e previdenziali) dello stipendio. L'indennità viene riconosciuta in misura differenziata a seconda dell'Amministrazione presso cui viene prestato servizio. Gli importi mensili ancora vigenti sono quelli previsti in tabella F del CCNL 2006 – 2009 sottoscritto in data 14 settembre 2007 come aggiornati dalle successive tornate contrattuali, negli importi in vigore dal 1 gennaio 2017. Nei casi di assegnazione temporanea (per esempio, in posizione di "comando") presso altra Amministrazione del medesimo Comparto, al personale viene corrisposta l'indennità nella misura spettante presso l'Amministrazione di destinazione. Cfr. ARAN, *Raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali del Comparto Ministeri*, pagina 141-143.

¹⁰ In termini di diritto, il D.P.C.M. 140/2019 recante il Regolamento di Organizzazione vigente del MIUR, prevede ad oggi una dotazione organica complessiva per i livelli di inquadramento non dirigenziali di n. 5.978 unità, di cui 2.490 appartenenti alla III Area; 3.144 alla II Area; 344 unità appartenenti alla I Area.

Il comma 5 prevede che l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) esistente opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca fino all'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione.

Il comma 6 prevede che la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

Il comma 7 dispone che fino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono apportate le variazioni di bilancio, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, co. 17, secondo periodo, della L. 196/2009, secondo cui entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del d.lgs. 279/1997.

Il comma 8 afferma che la denominazione "Ministero dell'istruzione" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

Il comma 9 prevede che la denominazione "Ministero dell'università e della ricerca" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-*bis* e 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

Il comma 10 abroga: l'art. 75, commi 1 e 2, del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni di adeguamento dell'area dell'istruzione non universitaria relativa al MIUR, non più coerenti con il nuovo Capo XI, come novellato dall'art. 2 del provvedimento in esame; l'art. 76 del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni sulla trasformazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), già soppressi dall'art. 1, co. 611, della L. 296/2006 in virtù della costituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS). Quest'ultima è stata a sua volta soppressa dall'art. 19, co. 11, del D.L. 98/2011, che ha tuttavia confermato la soppressione degli IRRE; l'art. 77 del d.lgs. 300/1999, che detta disposizioni transitorie per l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), poi confluito nel MIUR; l'art. 88 del d.lgs. 300/1999, relativo all'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale, finora mai divenuta operativa; l'art. 1, co. 376, della L. 244/2007, secondo cui, come si è detto, il numero massimo di Ministeri è 13, mentre ora l'art.1 del provvedimento in esame lo fissa in 14.

Il comma 11 prevede che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

Il comma 12 reca disposizioni in materia di controllo della regolarità amministrativo e contabile svolto sugli atti dei due nuovi Ministeri. È stabilito che le relative funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale e sono, altresì, istituiti 2 posti di funzione

dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in de-roga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente, le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

La RT evidenzia che le norme introducono disposizioni transitorie, volte ad assicurare la necessaria immediata operatività dei due nuovi Ministeri.

In particolare, certifica che ciò avverrà attraverso la previsione dell'applicabilità dei regolamenti d'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai nuovi Ministeri.

Sottolinea che i conseguenti oneri sono già stati computati nella relazione tecnica all'articolo 1.

Inoltre, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, il comma 12 prevede, terminata la fase transitoria, l'istituzione a decorrere dal 2021 di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale, costituito da due posti di funzione dirigenziale di livello non generale.

In tal senso il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato n. 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

La relativa quantificazione, che tiene conto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, è riportata nella tabella seguente:

	Unità	Oneri lordo dipendente pro-capite	Oneri lordo dipendente complessivi	Oneri riflessi e IRAP complessivi
Dirigente generale	1	188.000	188.000	72.154
Dirigente non generale	2	105.000	210.000	80.598
Personale area terza – F1	10	30.000	300.000	115.140
TOTALE SPESE DI PERSONALE			698.000	267.892

La RT conclude riferendo che l'articolo comporta maggiori spese di personale pari a 965.892 euro = 0,966 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese/entrate in conto corrente:

(milioni di euro)

			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
co.12	s	c	0	0,97	0,97	0	0,97	0,97	0	0,97	0,97
co.12	e	t/c				0	0,47	0,47	0	0,47	0,47

Al riguardo, sui commi 1-11, in linea di massima, ivi trattandosi di disposizioni di mero rilievo ordinamentale inerenti all'attuazione della separazione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca scientifica, i cui effetti risultano già considerati nell'ambito della RT annessa all'articolo 1, cui pertanto si rinvia, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, in merito al comma 2 che prevede le dotazioni organiche del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione dei due dicasteri (n.130 unità per il Ministero dell'istruzione e n. 60 per quello del Ministero della ricerca), riscontrata la corrispondenza alla dotazione complessiva a quella prevista dalla legislazione vigente per gli uffici di diretta collaborazione del MIUR, stabiliti dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. n. 155/2019 (190 unità), non ci sono osservazioni.

Sul comma 12, per i profili di quantificazione, ivi essendo prevista l'autorizzazione di spesa di 0,96 milioni di euro dal 2021, pur considerando che la RT fornisce il quadro di sintesi degli elementi considerati nel calcolo della spesa prevista per il reclutamento delle n. 13 unità lavorative (n. 3 dirigenti e n. 10 unità di personale appartenenti alla III Area del C.C.N.L. "Funzioni centrali") presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della R.G.S., al fine di sopperire ai fabbisogni correlati alla istituzione, a far data dal medesimo anno, di un ufficio centrale del bilancio "aggiuntivo" rispetto alla legislazione vigente, in relazione alla creazione del nuovo dicastero, occorre formulare alcune richieste di integrazione ai dati riportati.

In particolare, pur considerando che ivi sono riportati gli oneri unitari in ragione annua, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito agli elementi retributivi considerati, distintamente per le componenti riferibili al trattamento economico "fondamentale" distinte da quelle relative al trattamento economico "accessorio", fornendo distinta evidenza delle diverse componenti dell'uno (tabellare, I.I.S. etc.) e dell'altro (lavoro straordinario; produttività etc.) in ragione "media" annua¹¹. Inoltre,

¹¹ I dati relativi alle retribuzioni medie riportati dal conto Annuale 2018 (dati 2017) evidenziano che per un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze il trattamento fondamentale medio lordo annuo sarebbe di circa 211.000 euro, di cui 65.000 euro di componenti "fondamentali", e 147.000 euro lordi di componenti accessorie (retribuzione di posizione variabile, di risultato e indennità varie). In termini analoghi, il trattamento fondamentale medio lordo annuo di un dirigente di seconda fascia del medesimo dicastero è di 47.000 euro lordi annui di trattamento economico "fondamentale", di cui la massima parte di stipendio tabellare e Indennità integrativa speciale, mentre quello "accessorio" assomma ad oggi mediamente a 50.539 euro annui lordi, per un ammontare complessivo di circa euro 97.000 lordi annui. Per un dipendente del medesimo dicastero inquadrato nella III Area la retribuzione media annua onnicomprensiva lorda ammonta in media a 38.000 euro lordi annui, di cui 26.690 euro di trattamento fondamentale e 11.921 euro

con riferimento ai dirigenti, andrebbe considerato distintamente il trattamento fondamentale, dalla retribuzione di "posizione" per parte "fissa" e "variabile" nonché della retribuzione di risultato¹².

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, i quadri di calcolo delle spese annue riportati dalla RT, andrebbero altresì integrati anche dai prospetti di computo degli oneri "riflessi" per la componente a carico del lavoratore e per quella a carico dell'Amministrazione (IRAP compresa), con l'espressa indicazione delle aliquote distintamente applicate, come peraltro previsto Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Articolo 5 ***(Disposizioni finanziarie di copertura)***

L'articolo reca la copertura finanziaria degli oneri del riordino, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « fondi di riserva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

La RT ribadisce che il provvedimento in esame comporta oneri complessivi pari a 2,491 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conferma che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

In particolare, il provvedimento in esame comporta i seguenti oneri:

- articolo 1 — 1,897 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per la retribuzione spettante agli ulteriori capi degli uffici di diretta collaborazione che sarà necessario nominare, nonché per il consigliere diplomatico e per l'OIV, cui si aggiungono 0,132 milioni di euro per il 2020 e 0,080 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per spese di funzionamento;

lordi annui di trattamento "accessorio". Cfr. Conto Annuale al 2018, link sul sito internet del dipartimento RGS, tavole delle retribuzioni medie, Ministero dell'economia e delle finanze.

¹² Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2018, link sul sito internet del dipartimento, tavole del Costo medio del MIUR.

- articolo 2 — 0,462 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per le maggiori spese di personale derivanti dall'incremento dell'organico del personale dirigenziale generale;
- articolo 4 — 0,966 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per le maggiori spese di personale derivanti dall'istituzione del nuovo Ufficio centrale di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto minori spese in conto corrente:

(milioni di euro)

			S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
norma	s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tab.A MIUR	s	c	-2,49	-2,44	-2,44	-2,49	-2,44	-2,44	-2,49	-2,44	-2,44
Tab.A MEF	s	c	0	-0,97	-0,97	0	-0,97	-0,97	0	-0,97	-0,97

Al riguardo, per i profili di copertura, dal momento che la norma reca il dispositivo di copertura del provvedimento, ivi prevedendosi che si ricorra a tal fine, per dal 2020, a valere delle risorse di cui alla Tabella A¹³, a tal fine utilizzando gli accantonamenti in parte previsti, nel bilancio 2020/2022, per il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e, dal 2021, in parte, anche a valere degli accantonamenti previsti in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle disponibilità che residuano a fronte di eventuali interventi legislativi di spesa già programmati per le risorse previste dagli accantonamenti citati.

¹³ Trattasi, come noto, delle risorse iscritte sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca nel bilancio dello Stato 2020/2022 una previsione di spesa di competenza complessiva di 236,4 milioni di euro per il 2020, di 323,5 milioni di euro nel 2021 e di 394,1 milioni di euro dal 2022.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Ott 2019 [Nota di lettura n. 98](#)
A.S. 1570: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Nov 19 [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Legge di bilancio 2020. Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - **A.S. 1586**
- " [Nota di lettura n. 99](#)
A.S. 1586 Annesso: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"
- " [Nota breve n. 11](#)
Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 12](#)
L'analisi del DPB italiano da parte della Commissione europea
- Dic 2019 [Nota di lettura n. 101](#)
A.S. 1631: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 100](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (**Atto del Governo n. 132**)
- " [Nota di lettura n. 102](#)
A.S. 1638: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 103](#)
A.S. 1633: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Gen 2020 [Nota di lettura n. 104](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (**Atto del Governo n. 138**)
- " [Nota di lettura n. 106](#)
A.S. 1659: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"
- " [Nota di lettura n. 105](#)
Codice della protezione civile (**Atto del Governo n. 137**)